

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
L'ASSESSORE

Circolare prot. n. 1576 del 28/03/2012

Oggetto: legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive" – primi indirizzi interpretativi ed applicativi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

La recente pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sulla G.U.R.S. n. 3, supplemento ordinario n. 1, del 20 gennaio 2012, impone l'adozione di alcuni primi chiarimenti interpretativi ed applicativi stante l'importanza e rilevanza delle disposizioni in essa contenute.

In particolar modo, salva l'adozione di successivi ulteriori chiarimenti, con la presente circolare si vogliono fornire i necessari indirizzi applicativi in relazione alla fase di liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale dell'isola ad opera dei commissari che, all'uopo, verranno nominati, ma anche in relazione alla fase di *start-up* di costituzione dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP).

Si precisa che nel corpo della presente circolare, ove non vi sia ulteriore specificazione, la parola "legge" indica la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

A) Sulla fase di liquidazione dei Consorzi ASI.

La fase di liquidazione dei Consorzi ASI dell'Isola è regolata dall'articolo 19 della legge il quale detta con sufficiente chiarezza le scansioni temporali della relativa

Pertanto, così come espressamente prescritto dalla norma in esame, dalla data di entrata in vigore della legge, ovverosia il 21 gennaio 2012, primo giorno successivo alla sua pubblicazione (vd. articolo 26 della legge), i Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia devono ritenersi soppressi e, conseguentemente, posti in liquidazione assumendo pertanto la denominazione di "Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione". Si sottolinea l'importanza di modificare detta denominazione in tutti gli atti, documenti, corrispondenza, siti *internet*, insegne, e/o qualsivoglia mezzo di comunicazione all'esterno e ciò al fine di garantire la massima diffusione dell'avvio delle operazioni di liquidazione dell'Ente.

A questo punto, pare utile svolgere alcune considerazioni in ordine alla successione tra enti pubblici al fine di consentire una migliore comprensione ed interpretazione delle disposizioni in esame.

A.1. La legge di cui si tratta ha operato una profonda riforma degli strumenti di gestione ed organizzazione delle aree industriali dell'Isola ed uno snellimento delle procedure amministrative per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali.

Per ciò che concerne il profilo relativo alla successione tra enti pubblici regolato dalla legge in esame deve essere evidenziato come detta legge operi una successione, trascorsi centottanta giorni data di entrata in vigore della legge (19 luglio 2012), tra Consorzio ASI in liquidazione ed Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Ebbene, detta successione si qualifica quale successione a titolo particolare, ovverosia limitata solo a specifici rapporti in titolarità degli enti in liquidazione e che, nel dettaglio, verranno indicati nel prosieguo.

L'argomento relativo alla successione tra enti pubblici è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza la quale ha chiarito che *"In tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l'atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione "previa liquidazione"; nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in universum ius, con la*

conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente subentrante, mentre, nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell'ente soppresso, non avrebbe senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, e deve, pertanto, ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto che già risultassero all'atto della liquidazione” (vd. Cass. civ., Sez. III, 18/01/2002, n. 535; Cass. civ., Sez. lavoro, 07/05/2003, n. 6940).

Conseguentemente, è stato chiarito che:

“- la successione tra enti pubblici non è regolata in via generale dall'ordinamento e, pertanto, essa viene di regola disciplinata dalle singole leggi che la dispongono (Cass. Civ. sez. III 5 aprile 2001 n. 5072);

- la soppressione di un ente pubblico non determina il venir meno della sua soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale liquidazione, anziché essere svolta da organi ordinari dell'Ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti progressi (Cass. civ. Sez. III 9 aprile 2001 n. 5279)” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 02/10/2009, n. 9558, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 25 giugno 2004, n. 1592).

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le singole gestioni liquidatorie manterranno la propria autonoma soggettività giuridica e ciò sino alla conclusione, appunto, delle operazioni di liquidazione accertate con il decreto assessoriale di cui al terzo periodo del quarto comma dell'articolo 19 della legge.

Alle medesime conclusioni si giunge anche ove la gestione liquidatoria non dovesse essere conclusa entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge (19 luglio 2012), così come stabilito dal comma 4, primo periodo, dell'articolo 19 della legge.

Ed infatti, così come stabilito dal comma 8 del medesimo articolo 19, trascorso il suddetto termine, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI – si tratta all'evidenza, dunque, di una successione a titolo universale – transitano in apposite gestioni separate presso l'IRSAP, gestioni che mantengono la propria autonoma soggettività giuridica e ciò, si ripete, sino a quando non verrà accertata la chiusura delle operazioni di liquidazione con il decreto assessoriale sopra citato.

Inoltre, alla luce di ulteriori approfondimenti, tale successione non si ritiene abbia qualche refluenza in relazione ai contenziosi in atto.

Ed infatti, è stato evidenziato *“che l'estinzione dell'ente pubblico e la connessa vicenda successoria non determinano l'interruzione del processo; non sussiste quindi l'onere di riassunzione del giudizio nei confronti dell'ente subentrante nei rapporti giuridici dell'ente soppresso (cfr. ex multis T.A.R. Basilicata, sez. I, 24 gennaio 2009, n. 7; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 1857).*

Ne consegue:

- *che il processo continua regolarmente nei confronti dell'ente successore (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 1 aprile 1998, n. 596; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 1985, n. 313);*

- *che la successione nel processo si ha nello stato in cui esso si trova: rimane quindi ferma l'originaria costituzione in giudizio tramite il difensore nominato dall'ente estinto, in mancanza di ulteriori atti processuali dell'ente successore” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 02/10/2009, n. 9558).*

Pertanto, l'evidente continuità gestionale che la legge ha voluto assicurare alle gestioni liquidatorie, seppur attraverso le fasi sopra individuate, non incide nei contenziosi in atto i quali proseguiranno sino alla chiusura delle stesse gestioni liquidatorie secondo le modalità stabilite dalla legge.

È superfluo ricordare, ovviamente, che alcun contenzioso attualmente pendente ovvero futuro che vede coinvolto, sia attivamente che passivamente, i Consorzi ASI dell'Isola potrà essere esteso, quale ad esempio soggetto co-obbligato, all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive il quale, infatti, è sul punto privo di qualsivoglia legittimazione trattandosi di ente assolutamente distinto e separato dai soppressi

Consorzi ASI (sul punto si rinvia, in quanto fattispecie assimilabile, alla copiosa giurisprudenza formatasi successivamente alla liquidazione delle USL ed alla contestuale istituzione delle ASL: vd. da ultimo App. Napoli, Sez. III, 21/01/2011; tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 02/07/2010, n. 15725; Cons. Stato, Sez. V, 19/11/2009, n. 7233; App. Firenze, Sez. II, 17/06/2009).

In conclusione, pertanto, con riferimento alla tematica relativa alla successione tra enti pubblici così come regolata dalla legge, è possibile chiarire che:

- dal 21 gennaio 2012, i Consorzi per le aree di sviluppo industriale dell'Isola sono posti in liquidazione;
- le gestioni liquidatorie mantengono la propria autonoma soggettività giuridica, anche processuale, sino all'adozione del decreto assessoriale *ex art. 19, comma 4, terzo periodo, della legge*;
- la successione tra Consorzi ASI in liquidazione dell'Isola ed Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è a titolo particolare, relativo pertanto ad alcuni rapporti espressamente indicati nella legge.

A.2. Effettuati i suddetti chiarimenti, è possibile ora ulteriormente specificare quanto segue in ordine alla fase di liquidazione.

A.2.1. Giova preliminarmente precisare che, sino alla nomina dei commissari straordinari liquidatori di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 19 della legge, gli organi amministrativi del singolo Consorzio ASI in carica alla data di entrata in vigore della legge permangono nelle loro funzioni garantendo ovviamente la gestione dell'Ente. Gli stessi dovranno limitarsi all'adozione di atti indifferibili mentre, d'altra parte, dovranno porre in essere ogni più opportuna attività al fine di consentire al nominando commissario l'immediato avvio delle operazioni di liquidazione sulla scorta di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 della legge.

A.2.2. Una volta nominato, il commissario straordinario liquidatore si sostituirà integralmente sia agli organi amministrativi e di indirizzo (consiglio generale, comitato direttivo, presidente), sia all'organo gestionale (direttore generale), assumendone le relative funzioni e competenze.

Invero, non sfugge come, trattandosi di organo deputato alla liquidazione di un ente, al commissario non possa che essere riconosciuta la totale gestione della fase liquidatoria senza alcuna necessità di operare, proprio in ragione della peculiarità della fase in esame, alcuna distinzione tra organo di indirizzo politico ed organo gestionale.

A tali conclusioni si perviene, oltre che dai principi generali che possono desumersi in relazione alle procedure di liquidazione di enti, anche e soprattutto avuto riguardo ai significativi e rilevanti poteri assegnati dal legislatore al predetto commissario così come articolati al secondo comma dell'articolo 19 delle legge, poteri questi – si veda, ad esempio, quelli relativi alla rinegoziazione dei debiti (lett. d), alla cessione di immobili (lett. e), alla generale gestione dell'Ente (lett. g) – normalmente rimessi agli organi di gestione.

Resta ovviamente inteso che i direttori generali dei soppressi Consorzi ASI, in carica alla data di entrata in vigore della legge, in quanto già organi di gestione apicale del disciolto ente, dovranno fornire il pieno, costante e fattivo apporto collaborativo e di supporto al nominato commissario straordinario liquidatore adoperandosi al meglio, secondo le indicazioni fornite dal commissario, al fine di consentire ed agevolare le attività di ricognizione di ogni rapporto attivo e passivo facente capo al soppresso ente e, soprattutto, al fine di procedere ad una quanto più celere operazione di liquidazione.

Ulteriore conseguenza a quanto sopra rilevato è che il commissario straordinario liquidatore, stante la significativa trasformazione dell'Ente e la sua avviata liquidazione, dovrà provvedere a fissare nuovi obiettivi contrattuali da assegnare al direttore generale che tengano conto, così come già più volte evidenziato, della necessità di procedere ad una celere definizione delle procedure di liquidazione.

A tale riguardo, è opportuno precisare che i commissari straordinari potranno nominare i previsti nuclei di valutazione della dirigenza che, tra l'altro, dovranno redigere e trasmettere, per le opportune valutazioni, apposita relazione concernente l'esame dell'attività svolta nel corso dell'anno 2011 dai dirigenti in servizio presso tali enti; allo stesso modo, potranno essere nominati i componenti di comitati ed organismi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dei compiti amministrativi e gestionali inerenti i medesimi enti.

Per le medesime finalità acceleratorie e di supporto, il commissario potrà provvedere alla costituzione di un apposito ufficio di staff, senza alcun nuovo o maggiore onere a carico dell'Ente nei limiti sotto meglio specificati.

L'Ufficio di staff è posto alle dirette dipendenze del Commissario al quale dovrà fornire il necessario supporto per consentire allo stesso il più celere ed agevole svolgimento delle funzioni liquidatorie assegnate dalla legge. A capo di detto Ufficio potrà essere posto, con il medesimo provvedimento del Commissario che ne dispone la sua costituzione, sempre senza alcun nuovo o maggiore onere per l'Ente, il Direttore generale ovvero altro dirigente o funzionario dell'Ente ovvero ancora il personale di cui al successivo paragrafo in forza presso altri Consorzi.

Invero, d'intesa tra i Commissari delle gestioni liquidatorie dei diversi Consorzi, acquisita la disponibilità del dipendente interessato, senza che ciò possa comunque comportare alcun nuovo o maggiore emolumento e/o corrispettivo per il medesimo dipendente, fatte salve prestazioni di lavoro straordinario e missioni, ove autorizzate e spettanti, per motivate esigenze organizzative, presso il suddetto Ufficio di Staff, ovvero in ogni caso a servizio del Consorzio nella sua interezza, è possibile proporre ed aggregare dirigenti e/o funzionari in forza presso altri Consorzi.

In proposito, tenuto conto delle necessità imposte dalla fase di liquidazione dei Consorzi e dalla conseguente diversa funzionalità dei servizi dei diversi Consorzi, i Commissari straordinari, considerato lo stato economico, giuridico ed amministrativo dei singoli Enti, così come risultante dal verbale di eseguita consegna, potranno attivare le procedure previste e disciplinate dall'art. 41, primo comma, punto I), del vigente C.C.R.L. dell'Area della dirigenza, in quanto applicabile.

Allo stesso modo, per esigenze organizzative imposte dalle procedure di liquidazione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, tenuto conto della prossima istituzione della pianta organica dell'IRSAP e della confluenza in essa del personale a tempo indeterminato – così come individuato dal comma 10 dell'art. 19 della legge – previa condivisione tra i Commissari operanti nei diversi Consorzi, potrà essere disposta, nelle forme consentite dall'ordinamento, l'assegnazione d'ufficio del personale attualmente in servizio in tali enti.

Si sottolinea infine l'importanza di segnalare, prontamente e senza indugio, eventuali problematiche interpretative e/o applicative della legge da parte dei commissari, anche per il tramite dei propri uffici di staff di diretta collaborazione, e ciò al fine di provvedere ad una loro pronta soluzione attraverso l'adozione di atti di indirizzo univoci, vieppiù ove la medesima problematica venga sollevata da più di un commissario straordinario liquidatore.

A.2.3. Come già anticipato, il commissario straordinario liquidatore dovrà adoperarsi affinché, sulla scorta di quanto previsto dalla legge, si provveda ad una definizione quanto più celere delle operazioni di liquidazione dell'Ente.

Al fine di consentire una prima ricognizione dello stato generale di gestione di ogni singolo Consorzio ASI in liquidazione che fotografi e cristallizzi nell'immediatezza le eventuali problematiche e criticità nelle gestioni uscenti, con le possibili conseguenti responsabilità amministrative e contabili, si ritiene opportuno che ogni commissario rediga entro quindici giorni dal suo insediamento una relazione quadro d'insieme da inviare all'Assessorato regionale delle attività produttive, quale organo competente alla vigilanza ed al controllo.

In particolare, la suddetta relazione dovrà porre particolare attenzione alla verifica sia in ordine alla situazione economico-finanziaria, con specifico riferimento alla esistenza di documenti contabili approvati, sia in ordine ad una prima ricognizione dei beni immobili in proprietà dei Consorzi ASI, distinguendoli da quelli in semplice uso, sia, infine, in ordine ai contratti in essere quali, ad esempio, quelli di appalto ovvero di concessioni di servizi.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di cui alla lett. h) del comma 2 dell'articolo 19 della legge in ordine alla presentazione, con cadenza bimestrale, delle relazioni ivi previste.

Si rammenta, inoltre, che il commissario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro il 21 maggio 2012, così come stabilito dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 19 della legge, dovrà aver completato il definitivo accertamento dello stato patrimoniale ed economico-finanziario del singolo Ente cui lo stesso è preposto e ciò al fine di avere un quadro completo e complessivo della gestione del soppresso Consorzio.

A.2.4. Con specifico riferimento alle funzioni ed alle competenze attribuite al commissario straordinario liquidatore, si precisa quanto segue.

Come già anticipato, il primo, fondamentale, compito assegnato al commissario è la rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario dell'Ente.

A.2.4.a. Tale funzione è specificamente indicata alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 19 della legge che impone al commissario di rilevare *"lo stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale, distinto per tipologia contrattuale"*.

Pertanto, particolare attenzione dovrà essere posta:

- nella rilevazione dello stato patrimoniale, alla precipua indicazione di tutti i beni mobili, ovviamente sia registrati che non, e beni immobili di proprietà del Consorzio ed indicazione delle dotazioni infrastrutturali, indicando se le stesse sono in gestione diretta dell'Ente ovvero affidate a terzi specificando in forza di quale titolo ed in esito a quale procedura pubblica, se celebratasi;
- nella rilevazione dello stato economico-finanziario, alla individuazione e ricognizione dei documenti contabili vigenti ed approvati (sia preventivi che consuntivi) ovvero alle motivazioni in ordine alla loro mancata adozione o approvazione; complessiva e dettagliata ricognizione delle esposizioni debitorie, indicando all'uopo titolo o eventuale circostanza fonte del debito, indicazione delle motivazioni in ordine alla sua mancata liquidazione, possibilità di eventuale prescrizione della pretesa ovvero possibile riduzione dello stesso in esito ad accordi transattivi (vd. lettera d) del medesimo comma 2); dettagliata ricognizione delle entrate dell'Ente non ancora riscosse ed ancora riscuotibili, provvedendo celermente in tal senso, ovvero indicare le motivazioni che rendono impossibile o, comunque, gravemente difficoltoso detta riscossione, ovvero ancora le motivazioni in ordine alla mancata riscossione da parte degli organi precedenti, anche ai fini della segnalazione, da parte dei medesimi commissari, alle competenti Autorità di eventuali profili di responsabilità amministrativa e contabile ove ravvisabile;
- nella rilevazione del personale: dettagliato elenco di tutto il personale in forza presso il singolo ente con qualsiasi tipologia contrattuale o rapporto di servizio (contratto a tempo indeterminato, determinato, collaborazione coordinata, a progetto, lavoratori

socialmente utili, asu, accordi di ricollocazione occupazionale, etc.), indicando precipuamente se il costo del singolo dipendente gravi sull'ente ed in che misura, specificando altresì se si è provveduto all'accantonamento delle somme per i trattamenti di fine rapporto, ove applicabile; indicazione delle modalità con le quali si è provveduto all'assunzione del suddetto personale (concorso pubblico, accordi di utilizzo, in applicazione di norma di legge, etc.) e, soprattutto, del momento in cui si è perfezionata l'assunzione avuto specifico riguardo al termine del 31 dicembre 2008 ai fini di cui al comma 10 dell'articolo 19.

A.2.4.b. In relazione alle operazioni di valutazione del patrimonio immobiliare consortile, così come prescritto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della legge, si chiarisce che detta operazione risulta indispensabile per la successiva cessione degli stessi immobili sia agli eventuali assegnatari, secondo le modalità di cui alla successiva lettera e), sia, soprattutto, per l'importante fase di alienazione degli stessi ai sensi del comma 9 dell'articolo 19 e secondo le modalità ivi previste.

Sul punto si chiarisce, tuttavia, come, al fine di non appesantire inutilmente detta operazione di valutazione, non risulti necessario acquisire nuove valutazioni di immobili consortili ove le stesse siano state acquisite nell'arco dell'ultimo biennio e risultino ancora attuali.

Appare, peraltro, opportuno precisare che nelle operazioni di cessione si dovrà tenere conto, secondo quanto stabilito dalla legge, delle eventuali pattuizioni contenute negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010. Pertanto, i commissari straordinari, nella determinazione del prezzo di cessione agli assegnatari, dovranno tenere conto di patti e clausole contrattuali che consentano il riconoscimento in detrazione di costi e spese sostenuti, assumendo come punto di riferimento, per uniformità di indirizzo e parità di trattamento, quanto determinato in proposito dai singoli enti in eventuali atti di cessione stipulati in precedenza con gli assegnatari.

A.2.4.c. Il commissario dovrà altresì provvedere alla ricognizione specifica di tutti i beni immobili in uso ovvero nella disponibilità dei singoli Consorzi, che invero confluiranno nella più completa relazione di cui alla lettera a), che non risultano di proprietà del singolo consorzio ma che, invece, sono di proprietà della Regione Siciliana, ovvero di altri soggetti da indicarsi dettagliatamente.

L'individuazione di tali beni risulta di estrema importanza in quanto, per ciò che concerne quelli di proprietà della Regione, gli stessi dovranno essere trasferiti all'IRSAP, secondo quanto stabilito dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 della legge, il quale li utilizzerà in comodato d'uso gratuito in forza di apposita convenzione.

A.2.4.d. L'attività di ricognizione delle attività e delle passività facenti capo al singolo Consorzio è già stata meglio specificata in occasione dei chiarimenti relativi alla relazione di cui alla lettera a).

Tuttavia, l'importanza della prescrizione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 va rinvenuta nell'obbligo che il legislatore ha voluto porre in capo al commissario di operare un significativo abbattimento delle posizioni debitorie attraverso la stipula di accordi transattivi di rinegoziazione del debito stesso e ciò, ovviamente, a fronte della preventiva ricognizione delle attività dell'ente che, attraverso un loro immediato realizzo (si pensi, ad esempio, ai proventi delle cessioni di cui alla lettera e), possano consentire di operare le suddette rinegoziazioni.

Sul punto, ferma restando l'autonoma valutazione del commissario secondo regole di buona ed oculata gestione della cosa pubblica, si evidenzia l'importanza della stipula delle suddette transazioni e ciò in quanto, tenuto conto dell'eventuale vetustà del debito, si ritiene congruo e più opportuno accordare preferenza per la liquidazione di quei debiti per i quali viene accettata una forte decurtazione rispetto al *quantum* dovuto.

A.2.4.e. La necessità di procedere alla vendita del patrimonio immobiliare dei singoli consorzi doveva comunque garantire, nei limiti imposti dalla norma, la possibilità per le imprese già operanti su specifici beni in forza di accordi di assegnazione di acquistare detti beni immobili.

Ebbene, la lettera e) del secondo comma dell'articolo 19 della legge, impone ai commissari di procedere ad una celere definizione di tali operazioni di cessione in prelazione e ciò, come già anticipato al precedente punto A.2.4.d., anche al fine di ottenere una pronta liquidità per l'Ente stesso.

Pertanto, i commissari dovranno avviare immediatamente e, comunque, prioritariamente le operazioni di valutazione degli immobili già affidati alle imprese che operano all'interno dell'area industriale di competenza.

Una volta ottenuta la suddetta valutazione, ovvero ove già ne preesistano in quanto acquisite nell'ultimo biennio e risultino ancora attuali, il commissario dovrà inviare, tramite notifica a mezzo ufficiale giudiziario o, al più, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito all'impresa assegnataria dell'immobile ad esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso avviso e secondo le modalità pattuite negli atti di assegnazione stipulati entro il 31 dicembre 2010.

Ove il diritto di prelazione non venga esercitato nel suddetto termine, con il contestuale versamento dell'intero importo dovuto, l'impresa si intende rinunciataria e l'immobile potrà essere alienato secondo le forme già previste dalla legge.

A.2.4.f. Ovviamente, rilevato come l'IRSAP andrà ad operare sulle aree industriali sostituendosi definitivamente ai soppressi Consorzi, aggiungendo anche ulteriori funzioni e competenze innovative, risulta evidente come tutti i beni immobili strumentali alle attività contemplate dalla stessa legge debbano necessariamente essere trasferiti all'IRSAP.

Infatti, sulla scorta dell'elencazione, non esaustiva, contenuta alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 19, il commissario dovrà provvedere ad una dettagliata elencazione di tutti i beni immobili strumentali e ciò al fine di consentire una loro individuazione al fine di operare il trasferimento degli stessi alla titolarità dell'IRSAP.

Come si è già detto, è indispensabile che unitamente alla dettagliata elencazione di detti beni segua anche l'indicazione di eventuali soggetti che, sulla scorta di uno specifico titolo che dovrà essere indicato, abbiano la gestione degli stessi (contratto di affitto/locazione, concessione, etc.).

Si precisa, inoltre, che il commissario, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, possa ritenere, secondo una propria autonoma valutazione oggetto di specifica motivazione, che alcuni altri beni immobili oltre a quelli già indicati nella stessa norma, debbano ritenersi strettamente strumentali allo svolgimento delle attività e delle finalità proprie dell'IRSAP, così come declinate all'articolo 2 della legge, e pertanto da non alienare.

Infine, un'ulteriore precisazione occorre effettuare in relazione alle procedure di gara che dovessero essere in corso alla data di subentro dell'IRSAP nella gestione delle aree

industriali ovvero in relazione a quei contratti di appalto in essere sempre alla suddetta data di subentro.

Con riferimento alle suddette ipotesi, si ritiene che, trattandosi di opere per la realizzazione di beni di natura strumentale per l'ente, le stesse debbano seguire il procedimento previsto per tali categorie di beni dovendosi, quindi, provvedere al trasferimento in capo all'IRSAP della procedura di gara nello stato e fase in cui essa si trovi ovvero del contratto di appalto già stipulato. Ovviamente, ne consegue che ai suddetti trasferimenti dovrà necessariamente seguire la relativa cessione della fonte di finanziamento, sia essa a valere su fondi propri del Consorzio ovvero su altri fondi.

A.2.4.g. Con la lettera g) del secondo comma dell'articolo 19 della legge si è inteso stabilire che il commissario dovrà compiere tutti gli atti di gestione utili all'amministrazione dell'Ente sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione ovvero sino alla scadenza del termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge qualora entro detto termine non si riescano a chiudere le liquidazioni.

Il commissario dovrà quindi provvedere non solo alla gestione ordinaria ma dovrà altresì implementare le aree industriali di competenza, adottando ogni miglior atto ritenuto idoneo allo scopo, e ciò al fine di non interrompere alcuna attività ivi avviata contribuendo anzi alla migliore ed ottimale gestione delle stesse aree in vista della loro prossima cessione all'IRSAP.

Detta norma, inoltre, così come già anticipato, conferma che il commissario opera direttamente quale organo liquidatore e gestore dell'Ente assommando, dunque, sia la qualifica di organo amministrativo che di organo di gestione.

In ordine alla gestione dell'Ente, di importanza rilevante si appalesa l'obbligo per il commissario di operare sulla scorta dei documenti contabili già approvati e ciò al fine di dare certezza e continuità nelle operazioni liquidatorie.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla riscossione di tutte le entrate già indicate nei documenti contabili (quote da enti consorziati morosi, quote delle imprese insediate, etc.), attività questa a cui occorre prestare massima cura in quanto finalizzata all'immediata realizzazione di liquidità utile per l'eventuale rinegoziazione dei debiti. Il commissario dovrà altresì provvedere, per le medesime finalità appena evidenziate, a

richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la corresponsione delle semestralità di contributo regionale spettanti.

È ovviamente rimessa alla valutazione prudenziale del commissario, secondo canoni di buona e corretta amministrazione, l'eventuale modifica o storno tra capitoli di bilancio alla luce del mutato quadro strutturale ed organizzativo dell'ente.

Con specifico riferimento alle operazioni strettamente legate agli incumbenti che derivano dall'avviata liquidazione dell'Ente si segnala ai commissari di:

1) prendere atto del conto di gestione redatto dai precedenti organi (o, in mancanza, provvedere a farlo redigere) per distinguere i diversi periodi e valutare, ai fini dei vari livelli di responsabilità, quanto ereditato dalla precedente gestione del Consorzio posto in liquidazione;

2) comunicare all'istituto bancario che svolge servizio di tesoreria l'intervenuta liquidazione dell'Ente, riservandosi di trasmettere copia, qualora richiesta, di un inventario che rappresenti il documento contabile iniziale della liquidazione cui fare riferimento per l'effettuazione di mandati e reversali di incasso; tale documento conterrà, oltre al riporto delle liquidità, anche i valori di "presunto realizzo" per le attività e di "presunta estinzione" per le passività;

3) prevedere la creazione di un apposito fondo di liquidazione in cui fare confluire le entrate derivanti dalle dismissioni e le uscite derivanti dai pagamenti, al fine di potere conoscere con esattezza il saldo delle operazioni di liquidazione, al netto delle spese di gestione ordinaria;

4) specificare che le spese obbligatorie restano vincolate a quelle indicate nell'ultimo bilancio approvato;

5) l'apertura della fase di liquidazione dovrà naturalmente essere riportata sulle scritture contabili all'uopo tenute dai consorzi, equiparati ai fini tributari alle società di capitali.

A.3. Il commissario dovrà adoperarsi affinché tutte le operazioni di ricognizione ed individuazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e della situazione economico-finanziaria, secondo quanto sopra precisato, vengano concluse quantomeno entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 19 della legge.

Ed infatti, si precisa che, sebbene le operazioni di liquidazione in senso stretto debbano comunque essere avviate anche antecedentemente il suddetto termine di centoventi giorni, in ogni caso, è di fondamentale ed estrema importanza che alla scadenza del successivo termine di centottanta giorni dall'entra in vigore della legge (19 luglio 2012), quindi dopo sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 19, tutte le operazioni ricognitive ed accertative siano state concluse già da tempo e ciò al fine di consentire, da una parte, il definitivo subentro dell'IRSAP nella gestione delle aree industriali così come prescritto dal quinto comma dell'articolo 19 ma, anche, d'altra parte, il trasferimento delle gestioni liquidatorie stralcio in capo allo stesso IRSAP ai sensi del comma 8 dell'articolo 19.

In altri termini, dunque, almeno sessanta giorni prima dalla scadenza del termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i commissari dovranno aver già predisposto con la massima solerzia, precisione e puntualità tutte le relazioni contemplate dall'articolo 19 della legge che consentano l'immediato e celere subentro dell'IRSAP nella gestione delle aree industriali e la conseguente attivazione delle gestioni liquidatorie stralcio presso l'IRSAP relativa ai sorpresi Consorzi.

Pare utile, invero, rammentare come il terzo comma dell'articolo 19 della legge imponga al commissario di ottemperare precipuamente e, dunque, secondo le scansioni temporali ivi previste, a quanto stabilito dal secondo comma del menzionato articolo 19 pena la decadenza "*ope legis*" con le ovvie conseguenze in tema di responsabilità amministrativa e contabile.

A.4. Ulteriori chiarimenti sulle operazioni di rilevazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e successivi incumbenti.

È stata ampiamente chiarita e ribadita l'importanza delle operazioni di rilevazione ed individuazione dettagliata dell'intero patrimonio di proprietà dei singoli Consorzi.

Sul punto, sulla scorta di quanto stabilito dalla legge ed in relazione a quanto già chiarito sopra, si intendono fornire ulteriori chiarimenti al fine di garantire una omogenea ed uniforme gestione delle suddette operazioni da parte di tutte le gestioni commissariali dell'Isola nel rispetto precipuo, si ribadisce, della tempistica dettata dalla legge.

Nel fornire detti chiarimenti pare utile operare la seguente schematizzazione:

a) beni immobili: all'interno di tale categoria di beni è possibile operare una ulteriore ripartizione:

I. beni immobili quali rustici, capannoni ed immobili industriali comunque denominati che, ai sensi della lettera e) del secondo comma dell'articolo 19, devono essere offerti in prelazione ai soggetti assegnatari secondo le modalità ivi contemplate; trascorso il termine di trenta giorni previsto dalla norma richiamata senza che il soggetto titolare del diritto di prelazione abbia esercitato tale diritto e, dunque, provveduto, entro lo stesso termine, a pagare l'importo per l'acquisto dell'immobile assegnato, detto bene rientrerà nella sub-categoria a.III. sotto indicata;

II. beni immobili strumentali, individuati secondo le modalità prescritte dalla lettera f) come chiarito al punto A.2.4.f. della presente, i quali dovranno essere trasferiti all'IRSAP in esito alla predisposizione, da parte dei singoli commissari, del piano di cui al secondo periodo del sesto comma dell'articolo 19;

III. beni immobili non strumentali, individuati in via residuale rispetto alle due categorie sopra indicate, i quali dovranno essere trasferiti alla Regione, sulla scorta di appositi accordi quadro secondo le modalità previste dal terzo periodo del comma 9 dell'articolo 19, per consentirne la relativa alienazione garantendo, ovviamente, all'atto della sottoscrizione del suddetto accordo, la corrispondenza tra proventi della vendita degli immobili e pertinenti gestioni liquidatorie cui l'immobile originariamente apparteneva.

b) beni mobili: anche in relazione a detti beni è possibile operare la seguente distinzione:

I. beni mobili registrati o la cui circolazione è soggetta a particolari formalità: all'interno di tale categoria rientrano tutti quei beni soggetti a particolari formalità per il loro trasferimento (ad esempio: autovetture iscritte al pubblico registro automobilistico; partecipazioni societarie, etc.) i quali dovranno essere

dettagliatamente indicati sia nelle relazioni dei commissari sia, soprattutto, nei piani di trasferimento elaborati dagli stessi commissari ed approvati secondo quanto previsto dal secondo periodo del sesto comma dell'articolo 19 della legge; tale precisa indicazione consentirà lo svolgimento delle successive formalità da parte dei competenti organi dell'IRSAP per il definitivo accertamento del trasferimento di proprietà in favore dello stesso Istituto (seguendo gli esempi sopra riportati: iscrizione al pubblico registro automobilistico, iscrizione nel libro soci, etc.), fermo restando l'obbligo di massima collaborazione e cooperazione delle gestioni liquidatorie nello svolgimento di tali formalità e per il definitivo accertamento del trasferimento;

- ii. beni mobili: si tratta di tutti gli altri beni mobili non soggetti ad alcuna formalità per il loro trasferimento (a mero titolo esemplificativo: mobilio, personal computer, etc.); anche detti beni dovranno essere dettagliatamente indicati nei piani di cui al secondo periodo del sesto comma dell'articolo 19 della legge e ciò al fine di consentire la loro catalogazione e successivo affidamento al consegnatario come previsto dalla vigente normativa e, quindi, all'importante fine di garantire l'immediata attivazione dell'IRSAP nella gestione delle aree industriali.

Ora, alla luce di quanto evidenziato, avuto riguardo a quanto stabilito dalla legge con specifico riferimento alle operazioni di individuazione, valutazione e trasferimento dei beni in proprietà dei singoli Consorzi, è possibile tracciare il seguente percorso procedimentale a cui tutte le gestioni liquidatorie dovranno informare il proprio operato:

- 1) ricognizione e valutazione del patrimonio secondo le modalità ed i termini ampiamente illustrati;
- 2) entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (21 maggio 2012), completare le suddette procedure predisponendo tutti i necessari adempimenti richiesti;

3) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge (19 luglio 2012), provvedere all'adozione dei seguenti atti:

- a. piano di trasferimento: ai sensi del secondo periodo del sesto comma dell'articolo 19 della legge, approvazione del piano di trasferimento all'IRSAP – uno per ogni singola gestione liquidatoria corrispondente a ciascun Consorzio, per un totale di undici piani – dei beni mobili e dei beni immobili in proprietà o in uso strumentali all'attività dello stesso Istituto; tra quelli in uso, si ricordano, di fondamentale importanza, quelli di proprietà della Regione, così come previsti dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 19 della legge, in relazione ai quali, oltre ad essere specificamente indicati nei piani di trasferimento, occorre compulsare con la dovuta solerzia ed immediatezza la Ragioneria generale della Regione al fine di provvedere alla stipula della convenzione per la concessione del comodato d'uso gratuito, ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'articolo 19 della legge;
- b. accordo di programma quadro: ai sensi del terzo periodo del nono comma dell'articolo 19 della legge, sottoscrizione dell'accordo di programma quadro – uno per ogni singola gestione liquidatoria corrispondente a ciascun Consorzio, per un totale di undici accordi – all'interno del quale indicare, tra l'altro, dettagliatamente i singoli immobili ceduti ed il loro valore accertato ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'articolo 19 della legge;

Le suddette convenzioni, avuto riguardo ai loro contenuti, trattandosi di atti di trasferimento di beni immobili e mobili registrati, dovranno essere redatte con la forma dell'atto pubblico (art. 2699 c.c.);

4) parallelamente, sempre entro il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge (19 luglio 2012), provvedere alla redazione del

bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive del soppresso Consorzio;

- 5) nel caso in cui entro il suddetto termine non sia stato possibile approvare il bilancio finale di liquidazione e, quindi, concludere le operazioni di liquidazione, porre in essere con massima celerità ed immediatezza, avendo già provveduto all'adempimento di tutte le incombenze di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge, ogni provvedimento che consenta il passaggio di consegne della gestione liquidatoria in capo all'IRSAP, tramite le gestioni separate stralcio in persona del loro amministratore ovvero il direttore generale del medesimo Istituto, in conformità a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 della legge.

Si sottolinea infine la strategica importanza del pedissequo rispetto delle suddette prescrizioni e chiarimenti, con specifico riferimento alla sottoscrizione delle menzionate convenzioni, ai fini della completa e complessiva riuscita dell'intero percorso di liquidazione e, soprattutto, per l'immediato avvio della riforma delle aree industriali e dell'immediata attivazione dell'IRSAP e, quindi, in definitiva, per la corretta e celere applicazione dell'intera legge.

B) Sulla fase di *start-up* dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Con riferimento alle prime, importanti, attività che gli organi dell'IRSAP dovranno porre in essere, si richiama l'attenzione sulla predisposizione dello statuto dell'Ente e sulla formazione della pianta organica dello stesso Ente.

B.1. L'articolo 11 della legge impone l'adozione dello statuto da parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto entro novanta giorni dalla costituzione degli organi dell'Ente. Detto termine, pertanto, si intende decorrente dalla data di adozione dell'ultimo dei decreti del Presidente della Regione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge.

In relazione ai contenuti dello statuto, il quale, si ricorda, deve essere approvato definitivamente con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive entro trenta giorni dalla sua adozione da parte del consiglio di amministrazione, si precisa quanto segue avuto riguardo allo *ratio* della legge.

B.1.a. In primo luogo, assume fondamentale importanza per il raggiungimento delle finalità della riforma che l'Istituto si doti di una *governance* snella e di facile gestione che non crei conflitti interorganici ovvero tra organi ed uffici interni di amministrazione.

Pertanto, nell'individuazione delle funzioni degli organi dell'Istituto occorrerà attenersi scrupolosamente a quelle indicate nella legge avuto riguardo alla generale distinzione tra funzioni consultive, proprie della consultazione delle attività produttive di cui all'articolo 6, e quelle amministrative e gestionali, che dovranno essere ripartite, così come previsto dalla lettura combinata degli articoli 7, 8 e 10, tra consiglio di amministrazione, presidente e direttore generale, quest'ultimo quale ufficio apicale amministrativo.

Proprio con specifico riferimento a tale ultimo ufficio (direttore generale), la legge prevede che sia lo statuto a stabilire la ripartizione di funzioni e competenze tra quest'ultimo ed il presidente dell'Istituto.

In particolare, infatti, il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge stabilisce che lo statuto individui la ripartizione di competenze tra vertice amministrativo e legale rappresentante dell'Ente sulla scorta delle funzioni indicate all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i..

Sul punto, invero, occorre chiarire come, ad esclusione della competenza inerente alla promozione e resistenza alle liti ed al potere di conciliare e transigere (lettera h), del secondo comma dell'articolo 7 della legge reg. n. 10/2000), tutte le ulteriori competenze vanno ridistribuite avuto riguardo alla peculiare struttura del nuovo Istituto il quale, pur mantenendo una forma di distinzione tra atti di indirizzo ed atti di gestione, secondo i principi generali enunciati dalla menzionata legge regionale n. 10/2000, deve comunque prevedere una forte caratterizzazione amministrativo-gestionale in capo al legale rappresentante dell'Istituto alla luce delle importanti finalità previste dall'articolo 2 della legge le quali incidono direttamente nell'implementazione delle politiche generali del governo della Regione.

Ne consegue che lo statuto, nello stabilire *"la ripartizione delle competenze tra il presidente ed il direttore generale"* (secondo periodo del secondo comma dell'articolo 10 della legge), dovrà assicurare al legale rappresentante dell'Istituto un significativo margine di azione nella gestione dell'istituto, prevedendo, ad esempio, la possibilità per

lo stesso di adottare atti e provvedimenti, e, quindi, in definitiva, non attribuire allo stesso esclusivamente funzioni di mero indirizzo amministrativo.

Infine, ulteriore aspetto che merita particolare attenzione nella redazione dello statuto è quello relativo al procedimento per la predisposizione ed adozione dei piani regolatori d'area.

Sul punto, occorrerà prevedere una dettagliata regolamentazione della partecipazione degli enti locali sempre al fine di evitare possibili conflitti nel procedimento decisorio che possano ripercuotersi nella gestione generale di una tra le principali competenze assegnate all'Istituto.

In particolare, dovrà essere previsto un meccanismo di raccordo e coordinamento tra la fase propedeutica di predisposizione di detti piani regolatori, per la quale è prevista la partecipazione consultiva dei funzionari responsabili degli uffici tecnici comunali (articolo 13, comma 5, della legge), e la successiva fase di adozione dei medesimi piani, per la quale è previsto, dapprima, il parere obbligatorio e vincolante della consulta delle attività produttive allargata ai sindaci, o loro delegati, dei comuni coinvolti (articolo 6, commi 3 e 4, della legge), e successivamente, l'ulteriore parere dei medesimi comuni, in specie i consigli comunali (articolo 15, comma 6, della legge).

Sul punto, si ritiene opportuno che lo statuto preveda, ad esempio, un obbligo di motivazione aggravato per il parere dei Comuni reso ai sensi del sesto comma dell'articolo 15 della legge ove il Sindaco del medesimo Comune, o suo delegato, abbia già espresso voto favorevole in seno alla consulta allargata ai sensi del terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6 della legge. Ovvero, viceversa, nell'ipotesi in cui le osservazioni dei Comuni espresse nell'ambito del sub-procedimento di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge vengano ritenute meritevoli di condivisione da parte del consiglio di amministrazione, un obbligo di motivazione particolarmente aggravato in relazione all'eventuale voto negativo del Sindaco del medesimo Comune nell'ambito della consulta allargata ai sensi del terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6 della legge.

Lo statuto, quindi, dovrà essere strutturato al fine di consentire la massima celerità di azione dell'Istituto nell'ottica di una struttura operativa snella che prevenga a monte l'eventuale insorgenza di conflitti.

B.1.b. Come si è già detto, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive svolge un fondamentale ruolo nella pianificazione industriale dell'intero territorio regionale e, soprattutto, assurge quale unico interlocutore privilegiato per tutti quegli operatori economici che intendano investire all'interno delle aree industriali dell'Isola.

Ora, sebbene la legge affidi un ruolo operativo agli uffici periferici (vd. articolo 13) nell'istruttoria delle istanze, risulta chiaro come la responsabilità generale sull'implementazione delle politiche di sviluppo e di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 14 della legge permanga saldamente in capo all'Istituto nel suo complesso e, dunque, in particolare, in capo agli organi dell'Ente i quali, all'estremo, in caso di reiterate violazioni del piano, potrebbero subire financo il loro scioglimento (articolo 12, comma 4, della legge).

A ciò si aggiunga il ruolo fondamentale accentrato dell'IRSAP nell'istruttoria di quegli interventi definiti prioritari e strategici per la Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della legge.

Ebbene, alla luce di quanto evidenziato, risulta di fondamentale importanza che lo statuto preveda una Sede Operativa Regionale (SOR) la quale, in aggiunta alla sede legale dell'ente, stabilita per legge a Palermo, consenta di garantire a tutti gli operatori economici dell'Isola la possibilità di essere facilmente raggiunta.

La Sede Operativa Regionale, dunque, dovrà essere fisicamente collocata in una zona centrale dell'Isola la quale possa essere facilmente raggiunta da tutte le zone industriali della Regione e, dunque, al fine di concentrare in un'unica sede regionale le principali attività e competenze dell'Istituto in tema di coordinamento dell'attuazione dei piani e delle linee guida e, soprattutto, in tema di grandi interventi strategici per la politica industriale regionale.

Pertanto, lo statuto dovrà prevedere che la SOR possa divenire la sede privilegiata per le riunioni degli organi dell'Istituto e per la sede della direzione generale operativa e ciò al fine di consentire una rapida applicazione della riforma attraverso la sua palmare condivisione con i territori, anche periferici, interessati.

Tale struttura, dunque, risulta essere di fondamentale importanza per l'Istituto ed alla stessa pertanto si attribuisce importanza strategica per l'attuazione della riforma con

ogni relativa conseguenza, per quanto qui rileva, nella predisposizione dello statuto dell'Ente.

B.2. L'ulteriore incumbente che dovrà essere posto in essere con solerzia dagli organi dell'Istituto è quello relativo alla predisposizione della pianta organica dell'Ente.

Ed infatti, il decimo comma dell'articolo 19 prevede che l'istituto debba adottare la propria organica entro e non oltre cinque mesi dall'entrata in vigore della legge (21 giugno 2012). La stessa sarà approvata dalla Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni, superati i quali la stessa si intenderà definitivamente approvata.

Transiteranno all'Istituto tutti quei dipendenti che abbiano le caratteristiche individuate dal comma in esame, così come dettagliatamente indicati nelle relazioni che, all'uopo, avranno già predisposto i commissari.

Sul punto, si precisa la rilevante importanza di tale attività avuto riguardo all'incidenza che detto atto assume nella complessiva gestione dell'intero nuovo Istituto.

In particolare, si evidenzia l'importanza di provvedere alla creazione di idonei ed adeguatamente dimensionati uffici periferici i quali, nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'articolo 19 della legge, dovranno essere altresì chiamati a supportare, parallelamente e contemporaneamente alle attività di gestione ordinaria dell'Istituto, anche le gestioni stralcio liquidatorie relative ai soppressi Consorzi.

Inoltre, ferma restando, ovviamente, la piena disponibilità del personale che transita all'Istituto alla mobilità regionale tra uffici periferici in relazione alle specifiche esigenze che l'Istituto potrà incontrare, si richiama l'attenzione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 in tema di mantenimento del personale, ove possibile, in servizio presso gli uffici periferici corrispondenti ai disciolti Consorzi ASI ove lo stesso personale era già in servizio.

Nel pieno rispetto di quanto dettato dal comma 10 dell'articolo 19 della legge, ove dovessero essere verificati eventuali esuberi, particolare cura ed attenzione dovrà essere adottata nella gestione delle fasi di accertamento di tale esubero e delle relative conseguenze, attivando ogni più ampia concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia a livello provinciale che regionale, verificando ogni

possibile soluzione che consenta comunque di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

Da ultimo, sempre al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, ferma restando il disposto della norma sopra richiamata in tema di trasferimento del personale, ove possibile ed a totale invarianza di bilancio senza alcun nuovo o maggiore onere per l'IRSAP, il personale cd. precario che, in forza di qualsivoglia contratto e/o disposizione ovvero in esecuzione di accordi di ricollocazione occupazionale, si trovi già in servizio presso i soppressi Consorzi alla data di entrata in vigore della legge dovrà essere mantenuto, sempre con la medesima forma contrattuale e sino alla sua naturale scadenza, salvo proroghe, in servizio presso l'IRSAP e, preferibilmente, sempre ove possibile, presso il medesimo Ufficio periferico corrispondente al soppresso Consorzio presso cui era già in servizio.

B.3. Ulteriore primario incumbente che dovrà essere posto prioritariamente in essere dagli organi dell'IRSAP è la sottoscrizione di protocolli di legalità con le Autorità competenti.

Ed infatti, sulla scorta dei ben noti modelli già esistenti nel territorio, è di fondamentale importanza che l'Istituto si doti di un importante strumento di tutela e di garanzia nella lotta contro la criminalità ed al fine di affermare i valori della legalità quale principale motivo di sviluppo.

Pertanto, non appena costituiti, i competenti organi dell'IRSAP dovranno attivarsi per procedere alla sottoscrizione di un completo protocollo di legalità con le competenti Autorità statali che consenta un attivo monitoraggio di tutti gli operatori economici insediati ovvero che intendano insediarsi.

B.4. Infine, particolare rilevanza riveste la costituzione presso l'IRSAP di un "Ufficio Europa" costituito da funzionari e dirigenti di comprovata esperienza nel reperimento e nella gestione di fondi comunitari.

La costituzione di tale Ufficio si colloca in piena sintonia con le finalità che la legge ha assegnato all'Istituto tra le quali assumono prioritaria importanza, appunto, il reperimento di fondi extra-regionali e lo sviluppo di azioni di marketing territoriale (art. 2, comma 2, lett. f e g).

C) Sull'autorizzazione unica

Una tra le più importanti disposizioni contenute nella legge è quella relativa al "*procedimento semplificato di rilascio dell'autorizzazione unica*".

Per quanto il legislatore regionale abbia confermato il significativo ruolo degli Sportelli Unici comunali in relazione al rilascio delle autorizzazioni uniche, la norma posta dall'articolo 18 della legge introduce una importantissima forma di semplificazione amministrativa che consente all'operatore economico interessato ad investire sulle aree industriali di cui alla legge potendo, sin da subito, fare affidamento su un termine certo superato il quale il richiesto titolo autorizzativo si intende rilasciato, anche con riferimento ai tutti i titoli edilizi eventualmente necessari.

Si tratta dell'istituzione, all'interno delle aree industriali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge, di vere "zone a burocrazia zero" in cui è possibile realizzare finalmente un reale rilancio dell'economia garantendo all'operatore economico tempi rapidi e, soprattutto, certi per la realizzazione della propria iniziativa.

Pertanto, di strategica importanza, per la corretta e celere applicazione della riforma dettata con la legge, è la redazione e la sottoscrizione dei disciplinari tecnici di cui al secondo comma e quinto comma, ultimo periodo, dell'articolo 18 i quali dovranno contenere delle apposite clausole che garantiscano la massima partecipazione dell'Istituto nel procedimento di autorizzazione e, soprattutto, della chiara modulistica in relazione a quanto previsto per la formazione dell'autorizzazione unica *per silentium*.

Sempre i suddetti disciplinari, infine, dovranno prevedere che le istanze per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, modifica e/o implementazione di un'attività economica presso le aree di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge, potranno essere presentate presso la Sede Operativa Regionale (SOR) dell'Istituto ovvero presso il relativo Ufficio periferico territorialmente competente.

D) Sull'articolo 20 della legge: "*norma interpretativa*" in tema di compensi spettanti ai precedenti componenti degli organi dei soppressi Consorzi ASI.

Sulla vicenda relativa ai compensi spettanti ai precedenti componenti degli organi dei Consorzi ASI della Sicilia, il legislatore regionale ha inteso adottare una norma



interpretativa che potrà consentire di "evitare il perdurare ovvero l'insorgere di contenziosi".

Pertanto, si invitano i commissari straordinari liquidatori a provvedere all'immediata applicazione della norma in esame procedendo alle relative integrazioni e/o variazioni dei documenti contabili dell'Ente.


Inoltre, adempimento questo di fondamentale importanza, i commissari straordinari dovranno procedere all'immediato ricalcolo dell'importo dovuto dai precedenti amministratori dell'Ente, già quantificato sulla scorta di quanto previsto dalla circolare prot. n. 463 del 25 febbraio 2010 dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, notificando prontamente il relativo provvedimento a tutti i soggetti interessati e ciò, tra l'altro, anche ai fini dell'incidenza di detto ricalcolo nell'ambito degli eventuali giudizi pendenti (totale o parziale cessazione della materia del contendere).

Ove i commissari straordinari liquidatori dovessero ravvisare che gli organi uscenti dei Consorzi ASI non abbiano provveduto all'attivazione del recupero delle somme illegittimamente percepite dai precedenti amministratori, previa segnalazione di detta circostanza alle competenti Autorità Giudiziarie per i profili di competenza, gli stessi commissari dovranno attivarsi celermente per il calcolo delle somme dovute sulla scorta, ovviamente, di quanto stabilito dall'articolo 20.

In entrambi i casi sopra menzionati, stante la celerità con cui dovranno compiersi le operazioni di liquidazione dei Consorzi ASI, si precisa che i Commissari dovranno intimare i soggetti interessati al pagamento delle somme illegittimamente percepite entro un termine breve. In caso di mancato pagamento, dovranno senza ulteriore indugio provvedere all'attivazione del recupero in via giudiziaria attraverso il conferimento di incarico a legale di fiducia per la richiesta di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Infine, è rimesso al prudente apprezzamento del commissario la valutazione relativa all'eventuale concessione di un pagamento rateizzato delle somme illegittimamente percepite, comunque per un periodo che si ritiene congruo non superi i sei mesi, avuto riguardo all'importo dovuto ed alle condizioni economiche del soggetto obbligato, sulla scorta di una motivata richiesta in tal senso avanzata dallo stesso soggetto (vd. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 18/07/2006, n. 1180).

La presente viene pubblicata, ad ogni effetto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.



L'Assessore regionale delle attività produttive
(dott. Marco Venturi)

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE